



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Servizio Organi Collegiali e Strutture Dipartimentali

Palazzo Centrale – Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia

Responsabile: D.ssa Patrizia MARAZZA – tel. 0382 984208 – fax 0382 986930 –

e-mail: patrizia.marazza@unipv.it

Decreto n. 24/2016

Oggetto: Modifica al regolamento del Centro di Ricerca Interdipartimentale "Centre for Health Technologies" (CHT)

Prot. n. 358

Titolo VI

Classe 8

Fasc. 13/2015

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia;
- Visto il Regolamento di Ateneo per la costituzione ed il funzionamento dei Centri;
- Visto il decreto rettorale n. 366/2006 del 20/02/2006 con il quale è stato costituito il Centro di ricerca interdipartimentale in "Ingegneria Tissutale" ed approvato il relativo Regolamento e successive modificazioni;
- Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione n. 112/2015 del 24/7/2015 di nomina degli organi del Centro;
- Visto il Decreto Rettorale n. 1961/2015 del 25/9/2015 di modifica al regolamento del Centro e cambio denominazione;
- Vista la delibera del Comitato Tecnico-Scientifico del Centro del 27/11/2015, trasmesso agli uffici il 23/12/2015, di ulteriore modifica al regolamento

DECRETA

Il regolamento del Centro di Ricerca Interdipartimentale "Centre for Health Technologies" (CHT) è modificato come da testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Pavia, 8/1/2016

IL RETTORE
Fabio Rugge

S
M
OO.CC.
PM/ig



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Servizio Organi Collegiali e Strutture Dipartimentali

Palazzo Centrale – Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia

Responsabile: D.ssa Patrizia MARAZZA – tel. 0382 984208 – fax 0382 986930 –

e-mail: patrizia.marazza@unipv.it

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE

Centre for Health Technologies (CHT)

Art. 1 – Istituzione

E' istituito presso l'Università degli Studi di Pavia il Centro di ricerca interdipartimentale "Centre for Health Technologies (CHT)", su proposta dei Dipartimenti di Ingegneria Industriale e dell'Informazione, di Biologia e Biotecnologie "L. Spallanzani", di Chimica, di Fisica, di Medicina Molecolare, di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, di Scienze Clinico Chirurgiche Diagnostiche e Pediatriche, di Scienze del Farmaco,.

Il Centro continua le attività intraprese dal Centro di Ricerca interdipartimentale di "Ingegneria Tissutale" (CIT) e ne estende gli obiettivi scientifici a tutte le tecnologie per la salute.

Art. 2 – Sede

Il Centro ha sede amministrativa e contabile presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e la sede operativa è dislocata presso i laboratori ubicati nell'ambito dei singoli Dipartimenti Afferenti.

Art. 3 – Finalità

Il Centro persegue le seguenti finalità:

- a) Individuare, sviluppare e fornire soluzioni tecnologiche per risolvere problemi nel campo della salute, dal laboratorio al letto del paziente, promuovendo la ricerca interdisciplinare, integrando le scienze di base con la medicina, l'ingegneria, la farmacologia e tenendo conto del quadro giuridico ed etico nel quale esse si collocano;
- b) Realizzare studi e ricerche nel settore, in collaborazione con altre Università, I.R.C.C.S., Centri o Enti di Ricerca Pubblici e Privati, locali, nazionali o internazionali, ove interessati;
- c) Promuovere attività dedicate alla formazione di giovani ricercatori;
- d) Promuovere e supportare l'attività didattica in corsi di studio di secondo livello pertinenti all'area di ricerca del Centro nonché di altre attività didattiche istituzionali quali Dottorati di Ricerca, Master etc., al fine di far nascere nuove professionalità;
- e) Produrre risultati scientifici (pubblicazioni relative alle predette attività) con elevata risonanza internazionale ;
- f) Fornire servizi nel settore delle tecnologie clinico-sanitarie.
- g) Organizzare conferenze, seminari, riunioni di studio e congressi per promuovere la divulgazione, l'indagine e il dibattito riguardo ai temi delle tecnologie per la salute.

Art. 4 - Organi del Centro

Sono Organi del Centro:

- Il Presidente
- Il Comitato Tecnico-Scientifico;
- Il Comitato di Coordinamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Servizio Organi Collegiali e Strutture Dipartimentali

Palazzo Centrale – Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia

Responsabile: D.ssa Patrizia MARAZZA – tel. 0382 984208 – fax 0382 986930 –

e-mail: patrizia.marazza@unipv.it

Art. 5 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta il Centro. Predispose le proposte di attività e di sviluppo dello stesso e la relazione annuale sull'attività per l'approvazione del Comitato Tecnico Scientifico e il successivo invio all'Amministrazione universitaria.

Il Presidente, dipendente dell'Università degli studi di Pavia, è di norma un professore di ruolo, designato dal Comitato Tecnico Scientifico tra i suoi membri ordinari. E' nominato dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro, dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato.

Il Presidente designa, tra i dipendenti dell'Università degli Studi di Pavia, di norma tra i professori di ruolo, membri ordinari del Comitato Tecnico Scientifico, un vice Presidente incaricato della sua sostituzione in caso di temporaneo impedimento o di assenza. Il vice Presidente è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Il Presidente assume, in caso d'urgenza e di necessità, con proprio decreto, provvedimenti di competenza del Comitato Tecnico-Scientifico, sottoponendoli alla ratifica dello stesso, a pena di decadenza, nella prima seduta utile.

Al Direttore del Dipartimento ospitante la sede del Centro sono delegate le funzioni con annesse responsabilità relative all'applicazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Per le unità operative collocate in strutture diverse dalla sede, la responsabilità di fini dell'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è affidata al Direttore della struttura presso la quale operano le strutture del Centro.

Art. 6 - Il Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'Organo di programmazione delle attività scientifiche del Centro e l'Organo deliberativo del Centro stesso, con le competenze previste dallo Statuto e dai regolamenti universitari per gli Organi collegiali.

Per il funzionamento del Comitato valgono le norme per il funzionamento degli Organi collegiali di cui al Tit. V del Regolamento Generale di Ateneo "Funzionamento degli Organi collegiali".

Esso è composto da due Rappresentanti designati da ciascun Dipartimento o Centro Interdipartimentale aderente al Centro, scelti tra i Docenti di ruolo afferenti al Dipartimento.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Centro.

Possono far parte del Comitato anche rappresentanti di Enti convenzionati con il Centro, previa delibera del Comitato Tecnico-Scientifico. Il numero dei rappresentanti di Enti esterni non può essere superiore ad un terzo dei membri designati.

Il Comitato tecnico scientifico può anche cooptare esperti, scelti per la loro alta e specifica competenza, sui problemi che formano oggetto dell'attività del Centro; i membri cooptati partecipano alle riunioni del Comitato solo con voto consultivo. I membri cooptati non vengono conteggiati a fini del quorum per la validità della seduta.

I componenti designati e quelli cooptati durano in carica un triennio accademico e possono essere confermati.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Servizio Organi Collegiali e Strutture Dipartimentali

Palazzo Centrale – Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia

Responsabile: D.ssa Patrizia MARAZZA – tel. 0382 984208 – fax 0382 986930 –

e-mail: patrizia.marazza@unipv.it

I componenti rappresentanti di Enti esterni convenzionati durano in carica per la durata del rapporto convenzionale o, se il rapporto convenzionale è superiore ad un triennio, per un triennio, con possibilità di riconferma.

La nomina e le eventuali integrazioni o modifiche del Comitato Tecnico-Scientifico avvengono con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, che possono anche avvalersi di consulenze esterne, ove necessario.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, si riunisce, in via ordinaria, su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno, ed in via straordinaria, su decisione del Presidente o richiesta di almeno un quarto dei componenti.

Art. 7 - Il Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento ha il compito di coordinare le attività del Centro nei vari settori di ricerca, secondo le linee concordate con e sotto la responsabilità del Presidente.

Il Comitato di coordinamento è nominato dal Presidente su proposta del Comitato tecnico-scientifico, dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato.

Il Comitato di Coordinamento è composto da:

- Il Presidente, che la presiede,
- Il Vice-Presidente
- Membri ordinari, non inferiori a due e non superiori a sei

Il Comitato di Coordinamento del Centro CHT ha i seguenti compiti, da svolgere tutti in collaborazione con il Presidente:

- individuazione delle linee strategiche delle attività del Centro, con particolare riferimento a quelle di ricerca e didattica, e formulazione di proposte al CTS;
- attuazione, in collaborazione con il Presidente e nel modo più efficace, dei deliberati del CTS in materia;
- preparazione, in collaborazione con il Presidente, del Rapporto annuale sulle attività del Centro;
- coordinamento delle attività con particolare riferimento alle richieste di finanziamento.

Art. 8 - Modalità per eventuali future adesioni

Un Dipartimento dell'Ateneo o un Centro Interdipartimentale potrà chiedere di aderire al Centro successivamente alla sua costituzione. La richiesta motivata, approvata dal Consiglio della struttura richiedente e contenente l'indicazione delle risorse (finanziarie, umane, scientifiche, strumentali, ecc.) che il Dipartimento o il Centro Interdipartimentale metterà a disposizione del Centro, dovrà essere inviata al Presidente dello stesso.

Su tale richiesta si esprimerà il Comitato Tecnico Scientifico del Centro. L'adesione delle nuove strutture sarà formalizzata con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 9 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà stipulare apposite convenzioni quadro di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri. La convenzione dovrà



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Servizio Organi Collegiali e Strutture Dipartimentali

Palazzo Centrale -- Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia

Responsabile: D.ssa Patrizia MARAZZA -- tel. 0382 984208 -- fax 0382 986930 --

e-mail: patrizia.marazza@unipv.it

prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché in materia di gestione dell'ambiente. La convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione degli Organi deliberativi del Centro e successivamente, se onerosa, al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Partecipazione di singoli ricercatori alle attività del Centro

Singoli ricercatori, borsisti, dottorandi e tecnici afferenti a strutture dell'Università o ad Enti esterni potranno essere ammessi a collaborare alle attività del Centro, previa delibera favorevole del Comitato Tecnico-Scientifico, che ne stabilirà le condizioni.

Art. 11- Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

I fondi necessari per il funzionamento del Centro potranno essere costituiti da fondi di ricerca dedicati alle attività del Centro assegnati dai Dipartimenti, proventi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per l'esecuzione di specifiche ricerche, donazioni ed elargizioni, finanziamenti di Enti pubblici e/o privati, eventuali contributi dell'Ateneo.

Per le attività commissionate da terzi saranno applicate le norme in vigore presso l'Università di Pavia, in particolare quelle relative ai contratti attivi e ai brevetti. Nella ripartizione dei corrispettivi dovrà essere prevista anche una quota delle spese generali a favore del Dipartimento ospitante il Centro. Eventuali deroghe potranno essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento ospitante, in relazione all'entità dell'attività svolta dal Centro. Per le acquisizioni valgono le norme generali dell'Ateneo.

Per lo svolgimento dell'attività il Centro si avvarrà di locali, attrezzature e personale messi a disposizione dai Dipartimenti e Centri Interdipartimentali partecipanti, come dichiarato e regolamentato in sede di delibera di adesione al Centro. Essendo il finanziamento di tali Centri non a carico dell'FFO potranno essere previsti reclutamenti e/o collaborazioni a tempo determinato funzionali alla gestione dell'attività.

Al Centro non può essere assegnato personale tecnico-amministrativo. Quest'ultimo può partecipare solo con finalità scientifiche. Essendo il finanziamento di tali Centri non a carico dell'FFO potranno però essere previsti reclutamenti e/o collaborazioni a tempo determinato funzionali alla gestione dell'attività.

Il Centro potrà altresì avvalersi, anche temporaneamente, di attrezzature e personale messi a disposizione da strutture esterne convenzionate. Le convenzioni con tali strutture dovranno regolamentare l'utilizzo delle risorse, sia del Centro sia della struttura esterna, ivi compresa l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo del lavoro.

Art. 12 - Modalità per la gestione amministrativo-contabile

Il Centro ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento Generale di Ateneo. La gestione contabile è di competenza del Dipartimento nel quale il Centro ha sede amministrativa.

Art. 13 - Regole per la modifica del regolamento del Centro



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Servizio Organi Collegiali e Strutture Dipartimentali

Palazzo Centrale – Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia

Responsabile: D.ssa Patrizia MARAZZA – tel. 0382 984208 – fax 0382 986930 –

e-mail: patrizia.marazza@unipv.it

Il regolamento del Centro potrà essere modificato, nel rispetto del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri, con delibera del Comitato Tecnico-Scientifico, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti ordinari.

Eventuali modifiche in difformità allo schema-tipo, saranno sottoposte all'approvazione degli Organi accademici.

Art. 14 - Clausole di recesso e di scioglimento

Qualora un Dipartimento o un Centro Interdipartimentale aderente al Centro dovesse decidere di recedere dal Centro stesso dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. Il Dipartimento o il Centro Interdipartimentale recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti dal Centro.

Qualora il Centro, per qualunque motivo, ivi compreso il venir meno del numero minimo di strutture necessarie, dovesse cessare la propria attività, l'Organo deliberativo del Centro lo dichiarerà con apposita delibera, che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.

La delibera dovrà altresì dare conto della situazione finanziaria e patrimoniale del Centro.

I beni e le attrezzature del Centro, assolti i debiti, restano di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, che provvede alla loro destinazione con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo, a fronte di una accertata inattività del Centro stesso protratta per un periodo di due anni o del venir meno delle finalità che ne hanno giustificato l'istituzione e/o dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 del Regolamento di Ateneo per la Costituzione e il Funzionamento dei Centri, ovvero:

- attività scientifica continuativa e di notevole volume, testimoniata da una relazione scientifica annuale approvata dal Comitato tecnico-scientifico e inviata all'Amministrazione universitaria;
- capacità di autofinanziamento dimostrabile con l'acquisizione di un finanziamento iniziale per un importo non inferiore ai 100000 euro e/o risorse proprie per un importo di non meno di 25000 euro annui.

Art. 15 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nel regolamento dei Centri, nonché nello schema tipo per ogni singola tipologia di Centri, si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.

Art. 16 - Durata del Centro

Il Centro diviene operativo dalla data di entrata in vigore del Decreto rettorale di emanazione del regolamento relativo e cessa al venir meno dei requisiti previsti dall'art. 2 punto 2 del Regolamento di Costituzione e Funzionamento dei Centri.